

II. Che, ragioni di giustizia e di eguaglianza tra tutte le Opere pie del Regno, regolate da una medesima legge, possano consigliare di insistere per l'abolizione di quegli obblighi speciali, onde le Opere pie meridionali sono gravate ancora per effetto di un antico ordinamento della beneficenza, ora radicalmente modificato dalle nuove leggi, è cosa che non ha bisogno di particolare dimostrazione. Basta l'enunciarla.

Che anzi mi pare si possa con buona ragione osservare, che la legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, lungi dal rimandare a tre anni la risoluzione di che trattasi, avrebbe dovuto almeno provvedere ad armonizzare le disposizioni di quegli antichi ordinamenti, coi nuovi obblighi fatti alle Opere pie del Regno per la legge di pubblica sicurezza del 23 dicembre 1888, pubblicata con Decreto Reale del 30 giugno 1889, che ne approvava il testo unico.

Dappoichè precisamente questa legge di pubblica sicurezza, all'art. 81, aveva stabilito, che al mantenimento degli individui inabili al lavoro dovessero concorrere, oltrecchè le Congregazioni di carità, anche le Opere pie elemosiniere e le altre Opere pie e le Confraternite, per quanto le rendite degli enti medesimi non fossero destinate a scopo di speciale beneficenza o a spese strettamente necessarie al culto della chiesa o del tempio.

Or bene, poi che gli antichi *ratizzi*, cui eran sottoposti le Opere pie meridionali, non dovevano più concorrere, come si è detto, (per effetto della legge 6 febbraio 1881) ai sussidi fissi ad individui, com'era per la legge del 3 agosto 1862, non era rimasto per esse altro obbligo speciale che di sopportare il pagamento degli *stipendi* degli antichi impiegati dei Consigli degli Ospizi, adibiti per avventura dalla Deputazione provinciale, e di concorrere, a titolo di supplemento per la differenza della rendita segnata in bilancio, al pagamento delle *pensioni* di quegli antichi impiegati, non assunti in servizio dalla Deputazione provinciale medesima. — Senonchè, anche senza tener conto dell'opera naturale della morte, che fa sparire gli avanzi di quell'antica classe di impiegati, è da ricordare, che il Ministero, già fin dal 1.º agosto 1865, (sviluppando il concetto dell'art. 7 del R. Decreto 20 agosto 1864) avea, con circolare ai signori Prefetti delle provincie interessate raccomandato, che cercassero « di ottenere di anno in anno la progressiva diminuzione del contributo sulle Opere pie, sopprimendosi mano mano